



COMUNE DI BARI

**ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO**

## **Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi**

**Approvato con D.C.C. n. 5 del 24.03.2014 e coordinato con le  
modifiche apportate all'art. 18 con D.C.C. n. 22 del 22.04.2014,  
all'art. 82 con D.C.C. n. 88 del 12.12.2014**

# INDICE

## Titolo I

### PRINCIPI GENERALI

#### Capo I

#### COSTITUZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E ORGANI DEI MUNICIPI

Art.	1	Principi generali	pag.	7
Art.	2	Delimitazione territoriale dei Municipi	pag.	8
Art.	3	Autonomia regolamentare programmatoria e funzionale dei Municipi	pag.	9
Art.	4	Coordinamento dell'attività dei Municipi	pag.	10
Art.	5	Diffida ad adempiere e poteri sostitutivi	pag.	11

## Titolo II

### ORDINAMENTO DEL MUNICIPIO

#### Capo I

#### ORGANI

Art.	6	Organi	pag.	12
Art.	7	Funzioni del Presidente del Municipio	pag.	13
Art.	8	Funzioni delegate dal Sindaco al Presidente del Municipio	pag.	14
Art.	9	Consiglio di Presidenza	pag.	15
Art.	10	Conferenza dei Presidenti dei Municipi	pag.	16
Art.	11	Norma programmatica	pag.	18
Art.	12	Adunanza generale dei Consigli dei Municipi	pag.	19
Art.	13	Osservatorio sul decentramento	pag.	20

## Capo II

### ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DEI MUNICIPI- ELEGGIBILITA' INCANDIDABILITA' - INELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA' - DURATA IN CARICA

Art.	14	Elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi Disposizione di rinvio	pag.	21
Art.	15	Eleggibilità	pag.	22
Art.	16	Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità	pag.	23
Art.	17	Presentazione delle candidature a Consigliere e a Presidente dei Municipi	pag.	24
Art.	18	Elezione del Presidente del Municipio	pag.	25
Art.	19	Elezione del Consiglio del Municipio	pag.	27
Art.	20	Prima seduta del Consiglio del Municipio. Convalida degli eletti.	pag.	29
Art.	21	Nomina del vice Presidente	pag.	30
Art.	22	Presidente: durata in carica, sostituzione, rimozione, cessazione, decadenza sospensione e sfiducia	pag.	31
Art.	23	Durata in carica dei Consigli dei Municipi	pag.	32
Art.	24	Funzioni del Consiglio dei Municipi	pag.	33
Art.	25	Interrogazioni e interpellanze al Presidente del Municipio o al Sindaco	pag.	34
Art.	26	Scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio	pag.	35

## Capo III

### CONSIGLIERI DEI MUNICIPI E GRUPPI CONSILIARI

Art.	27	Entrata in carica degli eletti e rapporti con la civica Amministrazione	pag.	36
Art.	28	Gruppi consiliari dei Municipi	pag.	37
Art.	29	Gettoni di presenza ai Consiglieri dei Municipi	pag.	38
Art.	30	Conferenza dei capigruppo	pag.	39
Art.	31	Cessazione dalla carica di Consigliere del Municipio	pag.	40
Art.	32	Rinvio	pag.	41

## Capo IV

### COMMISSIONI CONSILIARI: COSTITUZIONE E FUNZIONI

Art.	33	Elezione delle Commissioni consiliari dei Municipi	pag.	42
Art.	34	Commissioni speciali dei Municipi	pag.	43
Art.	35	Convocazione – Validità delle sedute	pag.	44
Art.	36	Competenze	pag.	45
Art.	37	Partecipazione dei Consiglieri	pag.	46
Art.	38	Procedura d'esame	pag.	47
Art.	39	Sedute congiunte	pag.	48
Art.	40	Incompatibilità – decadenza – dimissioni dei Presidenti delle Commissioni	pag.	49
Art.	41	Incompatibilità – decadenza – dimissioni dei componenti delle Commissioni	pag.	50

## Capo V

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Art.	42	Istruttoria ed immediata eseguibilità delle deliberazioni	pag.	51
Art.	43	Riunioni	pag.	52
Art.	44	Riunioni congiunte dei Consigli dei Municipi	pag.	53
Art.	45	Modalità di convocazione	pag.	54
Art.	46	Luogo delle riunioni	pag.	55
Art.	47	Pubblicità e validità delle sedute	pag.	56
Art.	48	Apertura delle sedute	pag.	57
Art.	49	Validità delle votazioni	pag.	58
Art.	50	Modalità delle votazioni	pag.	59
Art.	51	Deposito atti e consultazione	pag.	60
Art.	52	Approvazione verbale seduta precedente	pag.	61

## Titolo III

### FUNZIONI, BILANCIO E ORGANIZZAZIONE

Art.	53	Funzioni proprie	pag.	62
Art.	54	Funzioni delegate	pag.	69
Art.	55	Funzioni consultive	pag.	71
Art.	56	Informativa ai Municipi dei provvedimenti di competenza comunale afferenti i rispettivi territori	pag.	73
Art.	57	Proposte dei Municipi agli organi comunali	pag.	74
Art.	58	Conferenze di servizi/Accordi di programma/Accordi tra Amministrazioni	pag.	75
Art.	59	Convenzioni e associazioni per l'esercizio di funzioni	pag.	76
Art.	60	Procedura di formazione del bilancio partecipato	pag.	77
Art.	61	Risorse finanziarie dei Municipi	pag.	78
Art.	62	Procedura di programmazione delle opere pubbliche da inserire nel piano annuale e triennale	pag.	79
Art.	63	Organizzazione, funzionamento e gestione degli uffici dei Municipi	pag.	80
Art.	64	Servizi dei Municipi	pag.	82
Art.	65	Unità organizzative decentrate	pag.	83
Art.	66	Gestione del Nucleo di Polizia del Municipio	pag.	85
Art.	67	Conferenza dei dirigenti	pag.	86
Art.	68	Uffici relazione con il pubblico (U.R.P.)	pag.	87
Art.	69	Sede dei Municipi	pag.	88
Art.	70	Albo pretorio dei Municipi	pag.	89
Art.	71	Gestione delle minute spese	pag.	90
Art.	72	Forniture di beni e servizi	pag.	91
Art.	73	Ricorso alle sponsorizzazioni	pag.	92

## **Titolo IV**

### **TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

Art.	74	Trasparenza ed informazione	pag.	93
Art.	75	Partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Municipio	pag.	94
Art.	76	Titolari dei diritti di partecipazione	pag.	95
Art.	77	Le consulte	pag.	96
Art.	78	Interrogazioni, petizioni, proposte, consultazioni	pag.	97
Art.	79	Rappresentanti delle ex circoscrizioni	pag.	98
Art.	80	Volontariato	pag.	99

## **Titolo V**

### **REVISIONE - NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

Art.	81	Revisione	pag.	100
Art.	82	Disposizioni transitorie e finali	pag.	101
Art.	83	Norma programmatica finale	pag.	102
Art.	84	Entrata in vigore	pag.	103
All.	1	Descrizione analitica dei confini territoriali dei cinque Municipi		

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Capo I**

## **COSTITUZIONE, DELIMITAZIONE TERRITORIALE E ORGANI DEI MUNICIPI**

### **Art. 1**

#### **Principi generali**

Il Comune di Bari, nella più ampia prospettiva dell'istituzione della Città metropolitana, articola il territorio comunale, in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.

Il Comune di Bari adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento, allo scopo di realizzare lo sviluppo del metodo democratico e della partecipazione popolare, nonché lo snellimento delle procedure amministrative.

I Municipi, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Bari, rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo, in quanto organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base presenti sul territorio e di interesse dei Municipi, nonché di esercizio di ulteriori funzioni conferite dal Comune.

L'Amministrazione comunale riconosce e valorizza i Municipi assegnando ad essi autonomia programmatoria, gestionale e funzionale nelle materie oggetto di decentramento. Nella visione più ampia della città metropolitana, l'Amministrazione, fatti salvi gli indirizzi di cui ai piani programma redatti, privilegia i progetti frutto della collaborazione di più Municipi attuando i principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

Ai Municipi sono assegnati strumenti, personale, risorse finanziarie e professionali in misura e di qualità adeguate per il concreto esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Delimitazione territoriale dei Municipi**

Il territorio cittadino è suddiviso in cinque Municipi i cui confini sono descritti nell'allegato 1 al regolamento "Delimitazione territoriale":

- Municipio 1 MURAT- S. NICOLA- LIBERTA'- MADONNELLA- JAPIGIA- TORRE A MARE;
- Municipio 2 POGGIOFRANCO – PICONE – CARRASSI - SAN PASQUALE - MUNGIVACCA
- Municipio 3 SAN PAOLO – STANIC- MARCONI - SAN GIROLAMO - FESCA - VILLAGGIO DEL LAVORATORE
- Municipio 4 CARBONARA – CEGLIE - LOSETO
- Municipio 5 PALESE - S.SPIRITO – CATINO – SAN PIO

I Municipi, previo adeguamento delle disposizioni statutarie dell'ente, possono stabilire con delibera di Consiglio il proprio stemma, nel quale, oltre a quello del Comune di Bari, possono essere rappresentati gli stemmi storici delle ex circoscrizioni componenti i Municipi.

Le revisioni della delimitazione territoriale dei Municipi sono deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **Art. 3**

#### **Autonomia regolamentare, programmatoria e funzionale dei Municipi**

I Municipi possono disciplinare, nel rispetto delle norme di legge dello Statuto e dei regolamenti comunali, il funzionamento degli organi, le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrative e l'organizzazione degli uffici e servizi.

A tutela dell'identità storica e delle tradizioni dei singoli territori che compongono i Municipi, ciascun Municipio può istituire con delibera di Consiglio, nel proprio ambito territoriale, Rioni e Quartieri con valenza esclusiva di tutela della memoria storica cittadina. Nel rispetto dei vincoli derivanti dagli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dell'Ente, i Consigli dei Municipi esercitano in autonomia le funzioni proprie e quelle loro attribuite dalla legge dallo Statuto o da questo o da altro regolamento.

I Municipi concorrono alla definizione delle politiche di governo (obiettivi strategici , Relazione previsionale e programmatica R.P.P), alla programmazione gestionale (P.E.G) ed alla programmazione legata all'innovazione organizzativa (P.d.O e Piano della performance) mediante gli strumenti di coordinamento ed integrazione appositamente previsti dal modello organizzativo di funzionamento dei Municipi.

## **Art. 4**

### **Coordinamento dell'attività dei Municipi**

Il sistema istituzionale del Comune individua due diversi livelli di governo e di competenze che unitariamente concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della città in modo coerente ed armonico: il livello comunale con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, definizione delle priorità cittadine, linee guida e regolamentazione generale dei servizi nonché compiti particolari di gestione dei servizi e delle procedure che per economia di scala o per la loro tecnicità è necessario mantenere indivisi, quello dei Municipi orientato alla programmazione operativa, alla gestione delle attività e delle iniziative a valenza territoriale, alla gestione dei servizi ed al controllo dei servizi di interesse locale.

Le funzioni trasferite ed attribuite ai Municipi vengono da questi gestite mediante le strutture organizzative proprie dei Municipi in conformità con i regolamenti e con le procedure adottate dall'Ente, sotto la responsabilità esclusiva degli stessi.

Il Direttore generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa dei diversi Municipi ed il coordinamento nella gestione dei procedimenti in concorrenza di processo tra Municipi e Ripartizioni centrali utilizzando gli strumenti di coordinamento ed integrazione previsti nel modello organizzativo di funzionamento dei Municipi.

Qualora economicità e funzionalità lo richiedessero, alcune delle funzioni proprie o delegate potranno essere gestite a mezzo di soluzioni tecnologiche di e-government o in concorrenza di processo con le Ripartizioni centrali.

## **Art. 5**

### **Diffida ad adempiere e poteri sostitutivi**

In caso di mancato assolvimento da parte del Consiglio dei Municipi delle funzioni ad esso assegnate si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 lett. a) reg. dec.

Nell'ipotesi di mancata adozione da parte degli altri organi dei Municipi di atti obbligatori o necessari, al di fuori delle disposizioni previste dall'art. 2 della L. 241/90, il Sindaco assegna all'organo inadempiente un termine perentorio per provvedere e ne dà comunicazione al Consiglio dei Municipi.

In caso di perdurante inerzia, si applica la procedura di cui all'art. 26, lett. a) reg. dec..

# TITOLO II

## ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

### Capo I

### ORGANI

#### Art. 6

#### Organi

Sono organi dei Municipi:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) il Vice Presidente
- d) il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio dei Municipi è composto:

Municipio 1: Murat-San Nicola-Libertà-Madonnella-Japigia-Torre a Mare, consiglieri n°20

Municipio 2: Poggiofranco-Picone-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, consiglieri n° 20

Municipio 3: San Paolo- Stanic-Marconi- S.Girolamo-Fesca-Villaggio del Lavoratore, consiglieri n°14

Municipio 4: Carbonara-Ceglie-Loseto, consiglieri n°12

Municipio 5: Palese-S.Spirito-Catino-San Pio, consiglieri n° 10

La popolazione dei Municipi, ai fini dell'individuazione del numero dei Consiglieri da eleggere, è determinata in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione legale della Repubblica.

Il Vice Presidente, nominato con le modalità di cui all'art. 21, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, impedimento permanente, rimozione, decesso, decadenza e sospensione dalla carica del Presidente ai sensi dell'art. 142 del TUEL.

## Art. 7

### Funzioni del Presidente del Municipio

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione del Municipio. Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Bari, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, qualora individuato, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50 comma 12 Dlgs. 267/2000.

Esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dai Regolamenti comunali nonché le funzioni delegategli dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

In particolare:

- rappresenta il Municipio;
- presenta al proprio Consiglio, entro tre mesi dalla prima seduta, il documento programmatico di governo del Municipio;
- è convocato per la determinazione degli obiettivi strategici dell'Ente inerenti il territorio;
- dà esecuzione *in quanto organo esecutivo* alle decisioni assunte dal Consiglio coadiuvato dal Consiglio di Presidenza;
- sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e dell'attività amministrativa del Municipio, fatte salve le attribuzioni del Dirigente, formulando direttive per il conseguimento degli indirizzi programmati;
- convoca e presiede il Consiglio del Municipio e la Conferenza dei Capigruppo;
- partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Municipi, ed all'Adunanza generale dei Consigli dei Municipi;
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Consiglio del Municipio;
- segue in collaborazione con gli Assessori comunali competenti, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale inerenti il Municipio;
- può essere delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Bari negli organismi di gestione di enti pubblici che insistano interamente nel territorio del Municipio, qualora previsto dalla legge o dallo statuto dell'ente pubblico.

Il Presidente, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio comunale e dal Consiglio del Municipio, definisce i programmi da realizzare ed adotta le iniziative necessarie per l'attuazione degli indirizzi medesimi.

## **Art. 8**

### **Funzioni delegate dal Sindaco al Presidente del Municipio**

Il Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo può conferire deleghe ai presidenti dei Municipi ai sensi dell'art. 54 Dlgs. 267/2000 s.m.i. indicando nei provvedimenti le modalità di esercizio.

Delle deleghe conferite dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo viene data, a cura del Sindaco stesso, comunicazione al Prefetto.

Ogni delega può essere in qualsiasi momento sospesa o revocata, anche senza previa diffida, per inadempienza o violazione delle prescrizioni fissate nell'atto di conferimento.

**Art. 9**  
**Consiglio di Presidenza**

E' istituito il Consiglio di Presidenza quale organo che coadiuva il Presidente del Municipio nell'attuazione dell'indirizzo politico espresso dal Consiglio del Municipio nell'esercizio di funzioni esecutive.

E' organismo di rilevanza interna costituito dai Presidenti delle Commissioni ordinarie e dal Vice-presidente del Municipio.

E' convocato con comunicazione scritta del Presidente, che ne presiede i lavori.

## **Art. 10**

### **Conferenza dei Presidenti dei Municipi**

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Municipi.

Il Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore al decentramento presiede la Conferenza e ne convoca la riunione nei casi previsti dal presente regolamento e comunque almeno una volta l'anno, ovvero quando lo richieda la metà dei Presidenti arrotondata per difetto, entro quindici giorni dalla richiesta.

La Conferenza dei Presidenti è la sede di informazione, consultazione, e raccordo in relazione alle tematiche di interesse dei Municipi ed è comunque sempre convocata per :

a) la definizione delle politiche di governo suscettibili di incidere sulle materie attribuite ai Municipi;

b) la definizione della programmazione gestionale (PEG) e della programmazione legata all'innovazione organizzativa (PdO) e della performance (piano della performance);

c) le proposte di individuazione e quantificazione delle risorse finanziarie da attribuire ai Municipi per l'espletamento delle funzioni di cui questi sono titolari;

d) la individuazione di criteri di riparto delle risorse assegnate;

e) la verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi comunali e dei municipi;

f) l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento e per le direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.

g) la revisione degli strumenti urbanistici generali, piano della mobilità, della viabilità, dei tempi della città;

h) l'adozione e modifica di piani commerciali;

- i) la modifica dello Statuto, ad integrazione dell'art. 87 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

l) le modifiche del presente regolamento.

La Conferenza dei Presidenti è convocata con le stesse modalità previste per la Giunta comunale.

Possono – e su richiesta dei Presidenti devono – essere convocati gli Assessori competenti relativamente alle questioni poste all'o.d.g.

Il responsabile della POS Decentramento o suo delegato, assiste alle sedute in qualità di segretario verbalizzante.

I verbali sono custoditi presso l'Assessorato al Decentramento.

La Conferenza esamina i problemi relativi al decentramento e anche sulla base di proposte dei Consigli dei Municipi ne promuove la soluzione.

## **Art. 11**

### **Norma programmatica**

L'amministrazione comunale, decorso un anno dalla istituzione dei municipi, promuoverà una sessione monotematica di verifica del nuovo assetto politico-organizzativo e valuterà se assegnare ai Municipi gli organi previsti dal Tuel per i Comuni aventi pari popolazione, previa modifica dell'art. 65 comma 3 dello Statuto Comunale.

## **Art. 12**

### **Adunanza generale dei Consigli dei Municipi**

Il Sindaco convoca, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, l'Adunanza generale dei Consigli dei Municipi anche su richiesta di almeno due Consigli per trattare questioni che attengono più Municipi.

La riunione è convocata entro trenta giorni dall'ultima richiesta necessaria per convocare l'adunanza generale.

L'adunanza generale qualora deliberi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro tre mesi sull'oggetto della deliberazione assunta.

L'organizzazione delle Adunanze generali compete al Gabinetto del Sindaco.

## **Art. 13**

### **Osservatorio sul decentramento**

Il Sindaco con proprio decreto istituisce l'Osservatorio sul Decentramento allo scopo di verificare l'applicazione del presente regolamento e di formulare proposte per la soluzione di eventuali difficoltà applicative riscontrate, anche nella prospettiva della ulteriore implementazione dell'autonomia dei Municipi.

Ne fanno parte:

- a) il Sindaco;
- b) l'Assessore al Decentramento;
- c) il Presidente della Commissione consiliare speciale sul decentramento ed un membro dell'opposizione, componente la stessa Commissione, designato dai componenti di minoranza;
- d) il Direttore Generale del Comune;
- e) Il Direttore della Ripartizione competente o suo delegato;
- f) I Presidenti dei Municipi o loro delegati;
- g) I Direttori dei Municipi o loro delegati;
- h) I Presidenti delle Commissioni sul decentramento dei Municipi.

La presidenza è assunta dal Sindaco o, su sua delega o in sua assenza, dall'Assessore al Decentramento.

Il Presidente può disporre la partecipazione alle riunioni di Assessori, funzionari delle Ripartizioni centrali e dei Municipi, nonché invitare in audizione altri soggetti interni od esterni.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla P.O.S. Decentramento.

L'osservatorio dovrà riunirsi con frequenza semestrale.

## **Capo II**

# **ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DEI MUNICIPI ELEGGIBILITA' – INELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA' – DURATA IN CARICA**

### **Art. 14**

#### **Elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi. Disposizione di rinvio.**

L'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi avviene contemporaneamente a quella del Sindaco e del Consiglio comunale, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato di un Consiglio del Municipio.

Le modalità di elezione dei Presidenti e dei Consiglieri sono indicate dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento.

Per quanto non disciplinato nel presente Capo si rinvia alle disposizioni legislative in materia elettorale previste per i comuni.

**Art. 15**  
**Eleggibilità**

Sono eleggibili alla carica di Presidente del Municipio e Consigliere del Municipio coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

## **Art. 16**

### **Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità**

Si applicano ai Presidenti ed ai Consiglieri del Municipio le norme stabilite dagli artt. 58, 60, 63, 65, 67, 68, del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art.69 del D.lgs 267/2000 per la disciplina dei relativi procedimenti di contestazione.

Si applicano altresì le disposizioni del Dlgs 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

## **Art. 17**

### **Presentazione delle candidature a Consigliere e a Presidente dei Municipi**

L'elezione dei Consigli dei Municipi si effettua con il sistema proporzionale sulla base di liste.

Per la presentazione delle candidature si applica l'art. 56 del D.lgs 267/2000.

Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi dello stesso, escludendo dal computo il Presidente.

In ogni lista elettorale, la quota massima del genere più rappresentato deve essere pari ai 2/3 della lista. Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Municipio; più liste possono indicare un candidato comune alla carica di Presidente, il cui nominativo è indicato nelle schede elettorali all'interno di un riquadro collegato ai contrassegni delle liste medesime.

Per la sottoscrizione delle liste dei candidati al Consiglio dei Municipi ed alla Presidenza del Municipio, si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con pari numero di abitanti.

Non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno. Le firme dei presentatori sottoscrittori sono autenticate ai sensi di legge.

La lista dei candidati con le sottoscrizioni, se richieste, è presentata al Comune corredata da:

- a) un modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice copia con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;
- b) indicazione del candidato alla presidenza del Municipio con dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura;
- c) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consigliere;
- d) certificati di iscrizione del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri nelle liste elettorali, certificati di iscrizione dei sottoscrittori, se richiesti, nelle liste elettorali del Comune di Bari;
- e) indicazione di due delegati con facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale;
- f) linee programmatiche per lo sviluppo del Municipio, che devono essere compatibili con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo di uno dei candidati a Sindaco; ove invece si tratti di elezione anticipata del Consiglio del Municipio, deve essere garantito il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo già presentati al Consiglio Comunale dal Sindaco in carica.

## **Art. 18**

### **Elezione del Presidente del Municipio**

**Il modello di scheda per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Municipio è analogo a quello utilizzato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.**

Il voto per il Presidente è espresso tracciando un segno sul nome del candidato alla presidenza prescelto.

Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, ed eventualmente potranno essere espressi anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19.

Il voto espresso per una lista verrà automaticamente attribuito al candidato alla presidenza collegato anche se il nome non è espressamente barrato.

Qualora sia stato tracciato solamente un segno sul nome del candidato alla Presidenza, verrà attribuito il voto al candidato medesimo, ma a nessuna delle liste collegate, salvo che il candidato sia collegato ad una sola lista.

E' possibile inoltre esprimere il voto per una lista ed eventualmente indicare il/i voto/i di preferenza per il/i candidati e tracciare un segno sul nome del candidato alla presidenza sostenuto da un altro raggruppamento di liste. In questo caso verranno attribuiti il voto di lista e la/e preferenza/e espressa/e, ma il voto per il candidato alla presidenza verrà attribuito al nominativo segnato e non a quello collegato alla lista votata.

E' proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

Nell'ambito di un raggruppamento di liste è eletto prioritariamente il candidato alla presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 7, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior

cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 9 secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue in graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

**Il modello di scheda per il ballottaggio è analogo a quello previsto per il turno di ballottaggio per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.**

Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il candidato collegato, ai sensi del comma 12, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato Presidente il candidato più anziano di età.

## **Art. 19**

### **Elezione del Consiglio del Municipio**

Il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.

Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Municipio.

La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere del Municipio è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Salvo quanto disposto dal comma 8, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Presidente, con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4.... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,2,3,4..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7, almeno il 60 per

cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 7.

Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Effettuate le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti Consiglieri del Municipio i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

## **Art. 20**

### **Prima seduta del Consiglio del Municipio**

#### **Convalida degli eletti**

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il Consiglio del Municipio per la convalida degli eletti e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art 41 D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio deve tenersi nei successivi dieci giorni.

I consiglieri eletti, così come il Presidente, depositano prima della seduta di convalida, la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 39/2013.

Il Consiglio dei Municipi, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica che gli eletti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, adotta apposita deliberazione di convalida degli eletti e dà contestualmente atto che non vi sono cause di ineleggibilità o incompatibilità a sua conoscenza.

Qualora il Consiglio rilevi che per alcuno dei candidati vi siano cause di ineleggibilità, adotta i provvedimenti surrogatori, secondo le norme di cui all'art. 45 del D.lgs 267/2000 (attribuzione del seggio al candidato che nella stessa lista del candidato dichiarato ineleggibile segue l'ultimo eletto).

Qualora il Consiglio rilevi che per taluno dei candidati vi siano cause di incompatibilità, apre il procedimento ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. 267/2000.

La delibera di convalida degli eletti è trasmessa al Sindaco perché ne informi il Consiglio comunale ed alla Commissione consiliare per il decentramento, per quanto di competenza.

La seduta del Consiglio del Municipio è presieduta dal Presidente.

Il Presidente del Municipio, entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio, presenta allo stesso le linee programmatiche per lo sviluppo del Municipio che devono essere rese compatibili con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo presentati dal Sindaco al Consiglio Comunale.

## **Art. 21**

### **Nomina del Vice Presidente**

Il Consiglio del Municipio a maggioranza semplice, elegge il Vice Presidente scegliendolo tra i Consiglieri eletti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva utile.

Il Vice Presidente esercita le funzioni di cui all'art. 6 ultimo comma del presente regolamento.

## **Art. 22**

### **Presidente: durata in carica, sostituzione, rimozione, cessazione, decadenza sospensione e sfiducia**

Il Presidente del Municipio dura in carica fino all'elezione del successore tranne le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di cui all'art. 3 sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può essere rimosso quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'art. 53 del Dlgs 267/2000, il Consiglio comunale procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Si applica l'art. 26 comma 4 del presente regolamento. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente del Municipio sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente cessa altresì dalle sue funzioni nelle ipotesi di decesso, qualora venga dichiarata la sua decadenza o in caso di impedimento permanente. Si applica anche in questo caso la disciplina prevista dagli artt. 53 del Dlgs 267/2000 di cui al comma precedente.

Il Presidente può essere provvisoriamente sospeso dalle sue funzioni ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 267/2000. In tal caso le funzioni di cui all'art. 3 sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può dimettersi mediante atto scritto che deve essere presentato al Consiglio del Municipio.

Le dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Sindaco.

Con apposita mozione sottoscritta da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, può proporsi la sfiducia nei confronti del Presidente.

La mozione è presentata alla direzione del Municipio; il Presidente in carica convoca il Consiglio del Municipio per la sua discussione, che non potrà avvenire prima di dieci giorni e oltre trenta giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia, che dovrà avvenire per appello nominale e col voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, eventualmente arrotondato per eccesso, comporta la cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente e lo scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Sindaco.

## **Art. 23**

### **Durata in carica dei Consigli dei Municipi**

I Consigli dei Municipi durano in carica fino alla elezione dei nuovi Consigli che avviene contemporaneamente a quella del Consiglio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art.26 del presente regolamento.

La sospensione, l'anticipata cessazione, lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi causa si estendono ai Consigli dei Municipi.

I Consigli dei Municipi esercitano le proprie funzioni fino al giorno della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Successivamente adottano atti di ordinaria amministrazione nonché atti indifferibili ed urgenti.

## **Art. 24**

### **Funzioni del Consiglio dei Municipi**

Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo nelle materie di competenza del Municipio.

Svolge attività consultiva nelle materie di competenza delle Ripartizioni centrali di cui all'art. 55 del presente regolamento.

Formula proposte di provvedimento nelle materie assegnate dal funzionigramma alle Ripartizioni centrali di competenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco.

Promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività dei Municipi secondo le modalità definite nel titolo dedicato agli istituti di partecipazione.

Riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali.

Partecipa attivamente all'impostazione degli indirizzi e delle linee generali di spesa dei bilanci comunali di previsione annuali e pluriennali secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

## **Art. 25**

### **Interrogazioni ed interpellanze al Presidente del Municipio o al Sindaco**

I consiglieri dei Municipi possono rivolgere interrogazioni o interpellanze al Presidente del Municipio, secondo le modalità previste dall'art. 61 Regolamento funzionamento del Consiglio comunale. Esse sono dirette a conoscere se un fatto accaduto sul territorio sia vero, se un'informazione sia esatta se e quali provvedimenti l'Amministrazione del Municipio abbia adottato o intenda adottare in ordine ad un determinata problematica di competenza del Municipio.

Qualora l'interrogazione pertiene ad aspetti non di competenza del Municipio, l'interrogazione o l'interpellanza potrà essere effettuata per iscritto e diretta al Sindaco.

Si applica, anche in questo caso la disciplina prevista dall'art.61 regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

## **Art. 26**

### **Scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio**

Il Consiglio del Municipio è sciolto anticipatamente con delibera di Consiglio comunale su proposta dell'Assessore al decentramento:

- a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali;
- b) per il venir meno della metà dei propri membri per dimissioni, decadenza o altre cause;
- c) in caso di dimissioni irrevocabili, di rimozione, di decesso, di decadenza e di impedimento permanente del Presidente del Municipio;
- d) per sfiducia al Presidente motivata e presentata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett a) e d) la delibera di scioglimento è adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a) il Consiglio comunale delibera su proposta del Sindaco di concerto con l'Assessore al decentramento, quando il Consiglio del Municipio, nonostante diffida motivata del Sindaco, insista in gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti comunali. Fino all'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente le funzioni dei disciolti organi del Municipio sono esercitate da un commissario nominato dal Sindaco il cui compenso non può eccedere l'indennità che compete al Presidente del Municipio.

Qualora lo scioglimento di un Consiglio del Municipio avvenga nell'anno in cui è previsto il rinnovo del Consiglio comunale o comunque nei 30 mesi precedenti la scadenza dello stesso, l'elezione dei nuovi organi del Municipio avviene contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio comunale come previsto dall'art. 4 della L. 182/1991 s.m.i. Qualora lo scioglimento intervenga in un periodo precedente di oltre 30 mesi la scadenza del Consiglio comunale, si procede alla elezione anticipata dei nuovi organi del Municipi.

Nel caso di cui al comma che precede, il Sindaco da comunicazione al Prefetto affinché provveda al rinnovo degli organi in coincidenza con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge L. 182/91.

I nuovi organi del Municipio cessano comunque dalla carica, unitamente agli altri, in coincidenza del rinnovo del Consiglio comunale.

## **Capo III**

### **CONSIGLIERI DEI MUNICIPI E GRUPPI CONSILIARI**

#### **Art. 27**

##### **Entrata in carica degli eletti e rapporti con la civica Amministrazione**

I Consiglieri dei Municipi entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, dal momento della proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dal momento della adozione della prescritta deliberazione da parte del Consiglio.

I consiglieri dei Municipi tramite il Presidente hanno diritto di ottenere dai servizi del Municipio, dagli uffici del Comune nonché dalle società partecipate e dal Corpo di Polizia Municipale, notizie informazioni, dati, e documenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio del Municipio con proprio atto deliberativo ha la facoltà di richiedere al Presidente della Commissione consiliare speciale sul decentramento la convocazione della Commissione consiliare per l'esame di una determinata proposta di interesse del Municipio.

Il Presidente del Municipio ha diritto di essere sentito dalla commissione qualora ne faccia richiesta.

## **Art. 28**

### **Gruppi consiliari dei Municipi**

I gruppi consiliari dei Municipi sono costituiti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il loro numero.

Ogni gruppo consiliare così costituito comunica al Presidente del Municipio, entro dieci giorni dalla delibera di convalida degli eletti, l'avvenuta costituzione del gruppo ed il nome del capogruppo; in caso di mancata indicazione di quest'ultimo è dichiarato capogruppo il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la cifra individuale più elevata.

La dichiarazione di adesione ad un gruppo diverso da quello della lista per la quale il Consigliere risulta eletto, deve pervenire per iscritto al Presidente del Municipio, che informa il Consiglio nella prima seduta utile.

Possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari autonomi a condizione che siano composti da almeno tre Consiglieri.

Il Consigliere che non aderisce ad un gruppo già costituito è iscritto d'ufficio al gruppo misto, che a tal fine potrà essere composto anche da un solo Consigliere.

Ogni nuovo gruppo consiliare autonomo ed il gruppo misto comunica al Presidente del Municipio, entro la prima seduta utile di Consiglio, l'avvenuta costituzione del gruppo ed il nome del capogruppo; in caso di mancata indicazione di quest'ultimo è dichiarato capogruppo il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la cifra individuale più elevata.

Analoga comunicazione è fatta per ogni variazione del gruppo o sostituzione del capogruppo.

## **Art. 29**

### **Gettoni di presenza ai Consiglieri dei Municipi**

Ciascun Consigliere del Municipio ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio del Municipio e delle Commissioni consiliari del Municipio formalmente costituite con delibera di Consiglio (permanenti e speciali).

Si considerano giustificate le assenze per documentati motivi di salute, ovvero concomitanti impegni istituzionali, ovvero per i casi previsti dalla legge, certificate presso il Presidente del Municipio (o in mancanza il Vice Presidente) per le sedute di Consiglio, e presso il Presidente della Commissione per le sedute di Commissione.

Non è dovuto il gettone di presenza ai Consiglieri dei Municipi presenti all'appello nelle sedute di Consiglio o di Commissione consiliare nei casi in cui le stesse vadano deserte.

La liquidazione dei gettoni di presenza è effettuata mensilmente.

Per tutto quanto non disposto si rinvia al Capo IV Status degli Amministratori locali del D.lgs. 267/2000 s.m.i.

## **Art. 30**

### **Conferenza dei capigruppo**

Nel corso della seduta del Consiglio del Municipio successiva alla prima, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la Conferenza dei capigruppo.

La Conferenza dei capigruppo, ha il compito esclusivo di coadiuvare il Presidente del Consiglio del Municipio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella fissazione della data della seduta del Consiglio del Municipio.

La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Municipio almeno una volta al mese.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza oltre che del Presidente o del Vice Presidente di almeno di 3 capigruppo che siano rappresentativi della metà dei Consiglieri eletti.

In caso di assenza o di impedimento ciascun capogruppo può delegare altro consigliere appartenente al gruppo.

La Conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni all'unanimità; in mancanza, provvede il Presidente sulla base dell'orientamento prevalente.

Le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni sono vincolanti, fatta salva diversa decisione adottata dal Consiglio a maggioranza e su richiesta di anche un solo Consigliere.

Il Presidente può comunque convocare il Consiglio del Municipio in caso di urgenza.

## **Art. 31**

### **Cessazione dalla carica di Consigliere del Municipio**

Il Consigliere del Municipio cessa dalla carica per:

a) dimissioni;

b) decesso;

c) decadenza, qualora senza giustificato motivo non intervenga a cinque sedute consecutive di Consiglio o di Commissione;

d) ineleggibilità sopravvenuta ed incompatibilità ai sensi del D.lgs 267/2000 e delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano la materia.

La proposta di decadenza di cui alla lettera c), può essere presentata da ogni Consigliere ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione. E' discussa in seduta pubblica, votata a scrutinio palese per alzata di mano e approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Municipio.

L'interessato ha diritto di partecipare alla seduta del Consiglio o, a sua scelta, di inviare memoria che il Consiglio ha l'obbligo di valutare.

## **Art. 32**

### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in materia di funzionamento del Consiglio del Municipio, prerogative dei Consiglieri e loro diritto di accesso agli atti comunali e del Municipio, si applicano in quanto compatibile il regolamento del Consiglio comunale e quello sul diritto di accesso agli atti amministrativi nella parte relativa ai Consiglieri comunali.

## **Capo IV**

### **COMMISSIONI CONSILIARI - COSTITUZIONE E FUNZIONI**

#### **Art. 33**

##### **Elezione delle Commissioni consiliari dei Municipi**

Ogni Consiglio del Municipio costituisce proprie Commissioni permanenti, con l'indicazione dei settori di intervento corrispondenti alle materie di competenza del Municipio.

La composizione numerica di ogni Commissione può variare da un minimo di cinque ad un massimo di dieci componenti nei Municipi che hanno venti consiglieri; è composta da sette consiglieri nei Municipi con quattordici consiglieri, da sei nei Municipi con dodici e da cinque nei Municipi con dieci consiglieri.

Ogni Consigliere deve essere componente di una sola Commissione permanente.

Il Presidente non è componente di alcuna Commissione del Municipio.

Le Commissioni sono elette dal Consiglio del Municipio con scrutinio palese ed a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, in una seduta appositamente convocata, con numero di voti di preferenza non superiore al numero dei componenti della Commissione da eleggere.

Ogni Commissione elegge nella sua prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente del Municipio, il proprio Presidente, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista, a parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.

La variazione numerica e/o dei componenti di Commissione deve avvenire su richiesta scritta di almeno un Consigliere ed approvata dal Consiglio.

## **Art. 34**

### **Commissioni speciali dei Municipi**

Il Consiglio dei Municipi può costituire una Commissione speciale all'anno per singoli problemi specifici, e per un periodo di funzionamento, che non deve essere superiore a tre mesi, non prorogabile.

Alle Commissioni speciali possono partecipare tutti i Consiglieri.

Per l'elezione dei Presidenti, si seguono le procedure e le norme stabilite nell'articolo precedente per le Commissioni ordinarie.

Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, la deliberazione è sottoposta ugualmente al Consiglio del Municipio per le determinazioni di competenza.

## **Art. 35**

### **Convocazione – Validità delle sedute**

Le Commissioni sono convocate a data fissa dal proprio Presidente, almeno cinque giorni prima di tale data, salvo casi di urgenza, per i quali è sufficiente il termine di ventiquattro ore.

Nel caso di mancata convocazione della Commissione per un mese, un terzo dei componenti della stessa può chiedere al Presidente del Municipio che provveda a convocarla nel termine di dieci giorni.

La seduta della Commissione sarà ritenuta deserta se entro 30 minuti dall'orario di convocazione non risultino presenti almeno tre componenti.

Al Consigliere che partecipa alla seduta della Commissione dichiarata deserta per mancanza del numero legale non compete il gettone di presenza.

## **Art. 36**

### **Competenze**

Le Commissioni consiliari dei Municipi esprimono pareri obbligatori e non vincolanti su ogni proposta da portare alla discussione del Consiglio del Municipio.

Il parere deve essere reso entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della pratica o della proposta da parte del Municipio.

Decorso infruttuosamente tale termine, la proposta e/o la pratica va comunque istruita con l'acquisizione degli altri adempimenti di competenza del Municipio e/o degli uffici centrali e sottoposta all'esame del Consiglio del Municipio.

Le Commissioni del Municipio svolgono, su proposta del Presidente, funzioni istruttorie, propositive, referenti e di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio del Municipio.

Fermo restando il diritto di iniziativa dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, ciascuna Commissione del Municipio può formulare proposte di deliberazione di Consiglio del Municipio e deve esprimere parere preventivo sulle proposte provenienti dai Consiglieri del Municipio.

## **Art. 37**

### **Partecipazione dei Consiglieri**

Le sedute delle Commissioni si convocano, normalmente, presso la sede del Municipio e sono pubbliche, salvo che la discussione non verta su fatti personali.

Il Presidente del Municipio è ascoltato dalle Commissioni di sua iniziativa o su richiesta dei rispettivi Presidenti.

I Consiglieri dei Municipi possono partecipare come uditori alle sedute delle Commissioni consiliari delle quali non sono componenti, ed hanno diritto ad ottenere una dichiarazione da parte del segretario della Commissione che attesti la partecipazione alla seduta; non è dovuto invece né il pagamento di gettoni di presenza né alcun rimborso al datore di lavoro (privato o Ente pubblico economico) di quanto corrisposto a titolo di retribuzione o di assicurazione per le ore o le giornate di assenza del Consigliere del Municipio.

**Art. 38**  
**Procedura d'esame**

L'ordine della trattazione degli argomenti è fissato dal Presidente all'inizio della seduta, dando priorità a quelli per i quali è prossima la scadenza del termine di trenta giorni, di cui al 5° comma dell'art.55 del presente regolamento.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato del Municipio indicato dal Dirigente.

## **Art. 39**

### **Sedute congiunte**

Le Commissioni possono essere convocate congiuntamente, per l'esame di particolari argomenti e/o su proposte di deliberazioni di competenza concorrente di due o più Commissioni, ovvero su richiesta congiunta dei Presidenti di Commissione dal Presidente del Municipio che ne assume il coordinamento senza diritto di voto.

Le sedute di Commissioni congiunte sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti assegnati a ciascuna.

All'organo così costituito, sono attribuiti gli stessi poteri e si applicano le stesse norme delle  
singole Commissioni.

## **Art. 40**

### **Incompatibilità – Decadenza – Dimissioni dei Presidenti delle Commissioni**

La carica di Vice Presidente del Municipio è incompatibile con quella di Presidente di una qualsiasi Commissione.

I Presidenti delle Commissioni cessano dall'incarico per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni dall'incarico;
- b) sfiducia ;
- c) decadenza dall'incarico quando, senza giustificato motivo, non convocano la Commissione per un intero trimestre;
- d) dimissioni dal Consiglio del Municipio;
- e) decadenza dal Consiglio del Municipio;
- f) decesso.

Nelle ipotesi di cui alla lettera a), il Consigliere anziano della Commissione convoca la medesima per l'elezione del nuovo Presidente.

Nelle ipotesi di cui alla lettera b), la mozione di sfiducia al Presidente della Commissione deve essere presentata dalla maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione. La motivazione della mozione di sfiducia, da discutere nella seduta successiva a quella in cui è stata presentata, deve prevedere la contestuale indicazione del nuovo Presidente.

La mozione si intende approvata qualora venga votata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Nelle ipotesi di cui alla lettera c), l'interessato potrà partecipare alla seduta del Consiglio che, su proposta di uno dei Consiglieri componenti della Commissione, si pronuncia sulla decadenza, oppure potrà inviare apposita memoria che il Consiglio ha l'obbligo di valutare.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed f) il Consiglio del Municipio provvede alla surrogazione del consigliere prima della elezione del nuovo Presidente.

## **Art. 41**

### **Incompatibilità – Decadenza – Dimissioni dei componenti delle Commissioni**

I Consiglieri dei Municipi non possono far parte di più di una commissione ordinaria, né di più di una commissione speciale.

I componenti delle Commissioni cessano dall'incarico per uno dei seguenti motivi:

- a) dimissioni dall'incarico;
- b) dimissioni dal Consiglio del Municipio;
- c) decadenza dal Consiglio del Municipio;
- d) decesso.

Le dimissioni presentate da un componente della Commissione consiliare, acquistano efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio. Si provvede alla sostituzione del componente dimissionario nella prima seduta consiliare utile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d), il Consiglio del Municipio provvede alla elezione dei nuovi componenti previa surrogazione.

## **Capo V**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO**

#### **Art. 42**

##### **Istruttoria ed immediata eseguibilità delle deliberazioni**

Il Consiglio del Municipio delibera nelle materie di competenza, fermo restando ogni adempimento di ordine tecnico e contabile proprio degli uffici centrali e decentrati del Comune.

Su tutte le proposte di deliberazione il Direttore del Municipio esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/2000 ed attesta -se del caso- l'assenza di adempimenti contabili.

Nel caso in cui la proposta di deliberazione richieda la copertura finanziaria e/o il parere di regolarità contabile, si pronuncia in merito il Direttore di ragioneria.

Nei casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio del Municipio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

## **Art. 43**

### **Riunioni**

Il Consiglio del Municipio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente.

Può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Quando la seduta straordinaria è richiesta da un terzo dei Consiglieri, nella richiesta deve essere indicato anche l'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta; la seduta dovrà svolgersi entro i successivi cinque giorni.

Per gravi ed urgenti necessità il Sindaco può disporre la convocazione del Consiglio del Municipio.

Il Consiglio del Municipio può richiedere che il Sindaco o suo delegato partecipi alla seduta. In tal caso il Presidente del Municipio concorda con il Sindaco la data di convocazione

Assolve le funzioni di segretario del Consiglio del Municipio il Dirigente preposto al Municipio o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente chiamato in sostituzione.

Nel caso in cui il Dirigente, per fatto personale, debba astenersi dal prendere parte al Consiglio, funge da segretario il Consigliere del Municipio più giovane d'età.

Il processo verbale delle sedute è curato dal segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente della seduta.

Qualora la seduta si protragga oltre la mezzanotte, il Consigliere del Municipio avrà diritto a percepire un solo gettone di presenza.

Ai componenti del Consiglio del Municipio è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per la partecipazione alle sedute del Consiglio del Municipio e delle Commissioni, per il tempo pari alla loro effettiva durata maggiorata del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 267/2000.

## **Art. 44**

### **Riunioni congiunte dei Consigli dei Municipi**

Due o più Consigli dei Municipi d'intesa tra i Presidenti possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente più anziano di età , tutte le volte che si tratta di affrontare problemi comuni a più Municipi.

Tali riunioni congiunte possono essere anche convocate dal Sindaco o da Assessore da questi delegato.

Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la metà dei consiglieri complessivamente assegnati ai Consigli dei Municipi interessati purchè sussista almeno la presenza di un terzo dei consiglieri di ogni Consiglio.

Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

## **Art. 45**

### **Modalità di convocazione**

Il Consiglio del Municipio è convocato mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, da inviarsi tramite posta elettronica certificata (PEC) a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Consiglieri.

L'avviso scritto deve indicare, altresì, la data della eventuale seconda convocazione.

I consiglieri possono altresì richiedere l'invio della comunicazione ad altro indirizzo dagli stessi comunicato con apposita dichiarazione scritta.

Ove per causa di forza maggiore l'invio tramite PEC non possa aver luogo, la convocazione avverrà mediante recapito della stessa al domicilio eletto dal Consigliere.

Il Consigliere che abbia il domicilio fuori dal Comune di Bari, elegge domicilio presso la segreteria del Municipio.

La consegna dell'avviso deve risultare dalla firma per ricevuta apposta sul duplicato dell'avviso di convocazione.

L'avviso per le sedute del Consiglio va comunicato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza, non computando il giorno di invio e quello di convocazione.

Nei casi di urgenza, l'avviso con l'ordine del giorno deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

L'avviso per le sedute del Consiglio va altresì comunicato, esclusivamente tramite PEC o posta elettronica ordinaria, all'Assessore al Decentramento, al Presidente della Commissione consiliare per il decentramento, al Comandante della Polizia municipale ed al Nucleo dei vigili urbani territorialmente competente.

La convocazione del Consiglio del Municipio con l'elenco degli oggetti da trattare è altresì pubblicata all'Albo pretorio del Municipio e reso noto ai cittadini mediante pubblicazione sul portale istituzionale nell'apposito spazio.

## **Art. 46**

### **Luogo delle riunioni**

Le riunioni del Consiglio del Municipio si effettuano di norma nella apposita sala della sede del Municipio.

## **Art. 47**

### **Publicità e validità delle sedute**

Le sedute del Consiglio del Municipio sono pubbliche, salvo quando si tratti di questioni concernenti persone e si debbano esprimere apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti delle stesse.

Le sedute sono valide quando:

a) in prima convocazione vi sia l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati al Municipio;

b) in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo non festivo alla stessa ora, vi sia l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Municipio arrotondato eventualmente per eccesso.

Non è computata ai fini della validità delle sedute la presenza del Presidente del Municipio.

## **Art. 48**

### **Apertura delle sedute**

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Municipio o il suo Vice, dispone che il Direttore o suo sostituto proceda all'appello nominale.

Qualora i Consiglieri non siano presenti in numero sufficiente a rendere legale l'adunanza, il Presidente o in assenza il suo Vice può disporre che si proceda ad un secondo ed ultimo appello decorsa un'altra mezz'ora.

Nel caso in cui anche al secondo appello non risulti il numero legale, il Presidente ne dà atto a verbale, ed il Consiglio è convocato in seconda convocazione il giorno successivo non festivo alla stessa ora.

Nel prosieguo della seduta, il Presidente fa verificare l'esistenza del numero legale solo su richiesta di almeno un Consigliere.

Al Consigliere che ha partecipato alla seduta andata deserta per mancanza del numero legale non compete il gettone di presenza.

Non compete il gettone di presenza al Consigliere che non partecipi alla seduta per un tempo pari ad almeno tre quarti della durata della stessa.

## **Art. 49**

### **Validità delle votazioni**

Ogni proposta all'esame del Consiglio del Municipio si intende approvata quando riporti la maggioranza di voti favorevoli sui contrari, fatti salvi i casi in cui siano richieste maggioranze qualificate.

Qualora una proposta ottenga parità di voti favorevoli e contrari, la stessa si intende non approvata e va inserita per una sola volta nell'ordine del giorno del successivo Consiglio.

Il voto del Presidente del Municipio è computato ai fini della determinazione della maggioranza necessaria a deliberare.

## **Art. 50**

### **Modalità delle votazioni**

Le votazioni avvengono in forma palese con voti espressi per alzata di mano, salvo i casi nei quali si discuta di persone dove la votazione è segreta.

In caso di votazione palese, è compito del Presidente accertare i voti espressi a favore o contro la proposta messa in votazione e proclamarne l'esito.

In caso di votazione segreta, il Presidente designa due Consiglieri per le funzioni di scrutatori per lo spoglio e con l'ausilio di questi accerta e proclama l'esito della votazione.

## **Art. 51**

### **Deposito atti e consultazione**

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono visionabili da parte dei Consiglieri del Municipio mediante il sistema informatico ODE WEB alla vista "data seduta assegnata".

Eventuali allegati voluminosi non inseriti nell'ODE WEB delibere, sono depositati presso la Direzione del Municipio.

## **Art. 52**

### **Approvazione verbale seduta precedente**

Il Consiglio del Municipio, dopo l'appello e la dichiarazione del Presidente di apertura e validità della seduta, approva il verbale della seduta precedente.

# T I T O L O I I I

## FUNZIONI, BILANCIO ED ORGANIZZAZIONE

### Art. 53

#### Funzioni proprie

I Municipi esercitano funzioni proprie nelle seguenti materie, in quanto di rilevanza del Municipio e nei limiti dell'ambito territoriale di riferimento nel rispetto dei regolamenti e tenendo conto degli atti di programmazione comunale, ove esistenti.

**a) Attività culturali e ricreative:**

- istituzione e gestione delle biblioteche;
- istituzione e gestione di centri socio-culturali;
- programmazione, organizzazione e promozione di attività culturali, manifestazioni, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- mostre di produzioni artigianali;
- svolgimento di visite guidate per una migliore conoscenza del territorio, dei suoi monumenti e delle sue tradizioni;
- iniziative di turismo sociale;
- iniziative per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo dell'igiene urbana ;
- iniziative per lo sviluppo e la promozione di una qualificata raccolta differenziata dei rifiuti;

**b) Attività sportive:**

- programmazione, organizzazione e promozione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport;
- agevolazioni per l'accesso allo sport e per la partecipazione a manifestazioni sportive;
- concessione in uso delle palestre scolastiche.
- utilizzazione e gestione di impianti ed attrezzature sportive - ad eccezione di quelli qualificati di interesse cittadino - anche mediante concessione in uso o in gestione a terzi di impianti sportivi con le modalità ed i criteri fissati dallo specifico regolamento comunale.

Per la realizzazione degli interventi su elencati, i Municipi possono stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative aventi comprovata esperienza nei rispettivi settori e possono utilizzare

locali ed attrezzature di proprietà pubblica e privata, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

**c) Attività scolastiche e parascolastiche:**

- nomina dei propri rappresentanti in seno agli organi di gestione qualora sia previsto nell'apposito Regolamento delle Scuole d'Infanzia Comunali;

- gestione dei servizi per l'infanzia durante il periodo estivo anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore;

- partecipazione all'attuazione dei P.O.F. (Piani dell'Offerta Formativa) delle Istituzioni scolastiche nel territorio di competenza, attraverso l'offerta di servizi e strutture di pertinenza del Municipio.

- gestione del trasporto alunni;

- fornitura di materiale di cancelleria per gli alunni della fascia dell'obbligo scolastico appartenenti a famiglie indigenti.

Gli uffici della Ripartizione centrale rimangono comunque competenti per ragioni di economicità all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione dei beni e dei servizi.

Restano attribuiti agli uffici centrali l'indirizzo ed il coordinamento generale degli adempimenti e dei servizi relativi alle attività scolastiche e parascolastiche.

**d) Servizi sociali:**

**Welfare d'accesso:**

- segretariato sociale, sportello sociale, sportello ad integrazione socio-sanitaria e culturale immigrati, pronto intervento sociale, PUA. UVM.( Unità di valutazione Multidimensionale) per la valutazione dei bisogni socio-sanitari complessi, che funge da filtro per l'accesso alla rete dei servizi socio sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale, disciplinata dal Regolamento comunale e dalle linee guida della Regione Puglia.

**Anziani:**

- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, affido anziani, inserimento presso le diverse tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali, sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario, previste dalla normativa regionale in vigore, gestione/inserimenti in centri aperti polivalenti, centri diurni ed altri servizi a ciclo diurno di cui alla citata normativa.

Rientrano, altresì, nelle competenze dei Municipi i servizi e gli interventi innanzi elencati resi in favore degli stranieri comunitari o extracomunitari residenti e/o con permesso di soggiorno purchè aventi diritto secondo la normativa vigente.

**Minori:**

- interventi di contrasto e prevenzione della devianza minorile e dell'evasione scolastica, inserimento in centri diurni, inserimenti in comunità educative e case famiglia, affido familiare, home maker, interventi per minori soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili, tutoraggio.

Rientrano nella competenza dei Municipi la gestione sociale ed amministrativa dei casi riguardanti i minori italiani non accompagnati perché senza genitori o tutori, o abbandonati o non riconosciuti, residenti e non residenti nei territori dei Municipi.

Il riparto di competenze tra i Municipi nel caso in cui il minore non sia residente è determinato dal luogo in cui il minore si trova al momento in cui sorge la necessità di effettuare la prestazione sociale (es. ospedale, istituto, centro diurno...).

### **Famiglie:**

- contributi economici per i minori riconosciuti dalla sola madre, deistituzionalizzazione/ minimo vitale, contributo alla natalità e prima dote, contributi alle famiglie numerose e contributi alloggiativi con esclusione delle ipotesi in cui vi siano disposizioni regionali che prevedano un'unica graduatoria cittadina.

Rientrano nella competenza dei Municipi la gestione sociale ed amministrativa dei casi riguardanti i nuclei familiari stranieri comunitari o extracomunitari residenti, o con permesso di soggiorno, purchè aventi diritto secondo la normativa vigente.

Nuclei familiari (ROM, Sinti, Camminanti) con permesso di soggiorno residenti o domiciliati in campi ROM autorizzati.

Il riparto di competenze tra i Municipi per i nuclei familiari non residenti, sarà determinato in relazione al domicilio indicato nel permesso di soggiorno del componente il nucleo familiare al momento in cui sorge la necessità di effettuare la prestazione sociale.

### **Disabili:**

- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, centri socio educativi e riabilitativi diurni, affido adulti disabili, inserimento presso le diverse tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali, sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario, previste dalla normativa regionale in vigore, assistenza economica diretta ed altre misure di sostegno economico ad integrazione del reddito (assegni di cura, assistenza indiretta personalizzata, ecc.) soggiorno estivo terapeutico riabilitativo per disabili, soggiorni termali per grandi invalidi del lavoro, contributi economici per eliminazione barriere architettoniche, assegno incollocamento per invalidi del lavoro, trasporto disabili con esclusione del trasporto presso i centri di riabilitazione.

Rientrano, altresì, nelle competenze dei Municipi i servizi e gli interventi innanzi elencati resi in favore degli stranieri comunitari o extracomunitari residenti, o con permesso di soggiorno, purchè aventi diritto secondo la normativa vigente.

### **Povert  e disagio adulti:**

- contributi economici straordinari e forme di sostegno economico ad integrazione del reddito (lettera b. art. 102 reg. regionale 4/2010); servizi, interventi ed inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali previsti dal Reg. reg. 4/2007 s.m.i. per persone con problematiche sociali e psico-sociali (dipendenze, salute mentale, detenzione, immigrati, senza fissa dimora ed altro); servizi ed interventi previsti dal Reg. reg. 4/2007 s.m.i. in favore di persone con disagio determinato da disturbi psichici e/o patologie psichiatriche.

Il riparto di competenze tra i Municipi nel caso in cui l'adulto non sia residente   determinato dal luogo in cui la persona si trova al momento in cui sorge la necessit  di effettuare la prestazione sociale (es. ospedale, istituto, centro diurno, ecc....).

Sono attribuiti ai Municipi i presidi di carattere locale con i relativi operatori funzionali alla prestazione dei servizi socio educativi in misura congrua rispetto alla popolazione, al territorio del Municipio e in relazione ai bisogni rilevati sulla base di un'attivit  di monitoraggio delle politiche sociali. I presidi e le strutture di interesse cittadino rimangono nella competenza della Ripartizione centrale.

Rimangono di competenza della Ripartizione centrale:

- a) le convenzioni e i contratti per l'affidamento dei servizi sociali;
- b) le verifiche e i controlli su servizi e strutture, rispetto alla conformit  alle norme di legge e la valutazione dei risultati conseguiti;
- c) la programmazione e l'organizzazione dei servizi relativi alla L. 285/97 e i rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali derivanti dall'applicazione della stessa;
- d) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento delle politiche sociali e della rete dei servizi comunali;
- e) la programmazione la pianificazione ed il coordinamento delle Politiche Migratorie e dell'accoglienza, compresi gli insediamenti Rom;
- f) la gestione, la verifica ed il controllo dei progetti destinati a Migranti, finanziati con fondi ministeriali e comunitari;
- g) interventi a favore dei minori stranieri comunitari non accompagnati e minori stranieri non accompagnati;
- h) interventi a favore di minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale;
- i) cittadini extracomunitari presenti al Cara e al Cie (riferiti ai vulnerabili);
- j) vittime di tratta, vittime di tortura art. 18 D.L.286/98;
- k) Segretariato sociale e sportello per l'integrazione socio culturale e sanitaria per migrati non gestiti dai Municipi . Informazione e orientamento sui servizi e risorse del territorio;

l). assistenza agli stranieri ed ai nuclei familiari (Rom, Sinti e Camminanti) non compresi tra quelli di competenza dei Municipi;

I Municipi adottano i provvedimenti di inserimento dei soggetti in stato di bisogno, nonché i provvedimenti di liquidazione delle spese ed effettuano il controllo sulla regolarità dei processi educativi a favore degli stessi.

L'organizzazione dei servizi e le modalità di accesso degli utenti agli stessi sono disciplinate dai regolamenti comunali di settore e dal piano sociale di zona.

Gli ulteriori servizi che saranno attivati nelle aree elencate nel presente articolo dai futuri atti di programmazione sociale (piano sociale di zona) saranno gestiti dai Municipi in relazione alle risorse attribuite.

#### **e) Lavori pubblici**

Per ogni Municipio sarà compilato da parte della competente Ripartizione l'elenco degli immobili di interesse dei Municipi distinti per tipologia, da aggiornarsi periodicamente in seguito ai mutamenti intervenuti.

Sono di competenza dei Municipi:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi,
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici,
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici sedi dei Municipi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi indicati nello specifico regolamento comunale, tenuto conto delle convenzioni in itinere sino alla scadenza;
- la progettazione la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di arredo urbano presenti sul territorio circoscrizionale dei Municipi, anche all'interno delle aree attrezzate a verde;
- la gestione degli immobili di interesse municipale ricadenti nelle aree a verde;
- la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Per **manutenzione ordinaria**, si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Per **manutenzione straordinaria**, si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Per interventi di **restauro e di risanamento conservativo** si intendono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali interventi sono di competenza delle Ripartizioni centrali.

Per interventi di **ristrutturazione edilizia**, si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Tali interventi sono di competenza delle Ripartizioni centrali.

Per gli interventi citati la progettazione dei lavori viene effettuata dal servizio lavori pubblici del Municipio, compatibilmente al profilo professionale del personale assegnato. In mancanza, a ciò provvederà la Ripartizione centrale competente.

L'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica viene garantito dall'ufficio competente in relazione alle previsioni del funzionigramma comunale.

Le operazioni comprendono:

- la programmazione degli interventi;
- la progettazione dell'intervento, qualora realizzabile con il personale assegnato;
- l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica ed il relativo impegno della spesa;
- l'ordine di esecuzione dei lavori all'impresa appaltatrice;
- il controllo degli interventi;
- la loro misura e contabilizzazione;
- la liquidazione finale.

#### f) **Verde Pubblico**

**Gestione delle aree verdi**, ivi compresa l'adozione di spazi a verde urbano, la regolamentazione della fruibilità dei giardini e delle aree verdi in genere.

**Manutenzione ordinaria di verde e giardini** intesa come controllo circa la regolare esecuzione delle prestazioni del contratto di servizio e degli altri contratti di manutenzione del verde.

Rimane di competenza della Ripartizione centrale la manutenzione straordinaria del patrimonio vegetale e la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria del suddetto patrimonio.

Sono fatti salvi, rispetto alle previsioni della presente norma, i contratti già assunti dall'Ente nonché le forme di gestione, che per consentire risparmi di spesa, richiedono una gestione unitaria.

## Art. 54

### Funzioni delegate

I Municipi esercitano funzioni delegate nelle seguenti materie, in quanto di rilevanza del Municipio e nei limiti dell'ambito territoriale di riferimento nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione comunale:

**a) Commercio, artigianato e mercati:**

**a.1 Rilascio delle autorizzazioni al commercio ambulante in forma itinerante (tipo B).**

**a.2 Mercati saltuari:**

- istituzione;
- ubicazione e spostamento;
- determinazione delle categorie ammesse in ciascuna area;
- criteri oggettivi per l'assegnazione dei posteggi.

**b) Patrimonio:**

**b.1 Rilascio di concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti.**

Non rientrano nella competenza dei Municipi le concessioni di suolo pubblico assegnate alla competenza delle Ripartizioni centrali dal Regolamento comunale unico sulle occupazioni di suolo pubblico.

Le Ripartizioni centrali nel rilasciare le concessioni di occupazione di suolo pubblico di loro competenza, obbligatoriamente e preliminarmente nell'ambito del procedimento istruttorio, tengono conto della programmazione del Municipi o relativa all'utilizzo degli spazi pubblici nel proprio territorio ovvero delle concessioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate dai Municipi, per la medesima area in data anteriore, a favore di altri richiedenti.

La programmazione dell'utilizzo degli spazi pubblici nel proprio territorio deve risultare da apposita delibera di Consiglio municipale esecutiva, mentre la concessione di occupazione di suolo pubblico accordata in data anteriore deve essere stata assunta nella forma della determinazione dirigenziale.

La programmazione anteriore dell'utilizzo degli spazi pubblici o l'adozione della concessione di occupazione suolo pubblico anteriormente rilasciata nelle forme su descritte, costituisce motivazione per il diniego della richiesta di concessione di suolo pubblico da parte degli uffici centrali.

Le Ripartizioni Centrali comunicano ai Municipi i provvedimenti di concessione di suolo pubblico da loro rilasciati e ricadenti nei territori di ciascun Municipio

I provvedimenti concessori dei Municipi sono comunque subordinati alla preventiva acquisizione dei pareri degli uffici centrali previsti dai rispettivi procedimenti di rilascio.

Dispone inoltre in merito alla locazione di immobili da destinare ai servizi dei Municipi.

## **b.2 rilascio degli attestati afferenti la natura giuridica delle strade**

### **c) Traffico e viabilità di esclusivo interesse del Municipio:**

#### **c.1 Viabilità interna**

Sono attribuite ai Municipi le competenze relative alla viabilità interna al proprio territorio costituita dalle strade di quartiere e strade locali, coerentemente al Piano Urbano del Traffico e con esclusione di ogni competenza relativa alla viabilità principale, ossia alle strade di scorrimento veloce e alle strade di interquartiere.

Le proposte dei Municipi relative a sensi unici, isole pedonali, semaforizzazioni, sistemazione di incroci, rotonde, segnaletica orizzontale e verticale sono sottoposte al parere vincolante degli uffici centrali, per assicurarne l'integrazione con il complessivo sistema a rete della mobilità urbana ed interurbana.

#### **c.2 Rilascio delle autorizzazioni per gli scavi in sede stradale**

E' altresì attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scavi stradali ed al successivo controllo dei ripristini della sede stradale, limitatamente alle strade di quartiere ed alle strade locali e la competenza a ricevere le comunicazioni da parte degli enti fornitori di sottoservizi, relative agli interventi di emergenza in caso di disservizio nella rete.

La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni agli scavi stradali nelle strade di scorrimento veloce e nelle strade di interquartiere è della Ripartizione centrale.

#### **c.3 Controllo dei contratti di servizio**

Sono attribuite ai Municipi le competenze relative al controllo a campione dell'esecuzione del contratto di servizio di igiene urbana, del contratto di servizio di trasporto pubblico e del contratto di servizio della Bari Multiservizi s.p.a. limitatamente al proprio territorio.

Le modalità di realizzazione dei suddetti controlli sono indicate nei richiamati contratti di servizio ed avverranno in coordinamento con i costituenti uffici inter-assessorili di controllo ivi previsti.

Possono essere delegate ai Municipi, con delibera di Consiglio comunale, ulteriori funzioni nei limiti dell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo contestualmente le necessarie risorse finanziarie e di personale.

Il Consiglio comunale o la Giunta Comunale possono altresì delegare a uno o più Municipi anche l'attuazione di uno specifico progetto o programma.

## **Art. 55**

### **Funzioni consultive**

Il Consiglio del Municipio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

- a) Statuto e regolamenti comunali;
- b) organizzazione degli uffici decentrati comunali;
- c) acquisto di immobili da destinare ai servizi del Municipio;
- d) progetto di bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, piano triennale delle opere pubbliche;
- e) piano urbanistico generale e sue varianti, piani particolareggiati e di zona e relative varianti ad esclusione delle varianti approvate ai sensi dell'art.34 della L.865/71, piani di lottizzazione, piano anticorruzione;
- f) piano della mobilità, della viabilità, dei tempi della città;
- g) piani commerciali;
- h) atto di pianificazione concernente l'individuazione delle aree per piano di protezione civile;
- i) l'installazione di impianti per l'erogazione di carburante.

Il Consiglio del Municipio esprime altresì parere obbligatorio e vincolante:

- sull'alienazione degli immobili di interesse del Municipio come individuati dall'elenco di cui all'art. 53 lett.e);
- per gli interventi diretti da parte dei privati nelle maglie di PRG nelle aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B (art. 52 NTA);
- localizzazione di spazi e strutture per la realizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di nuovi impianti sportivi;
- istituzione, ubicazione e spostamento di mercati.

Le delibere di cui al presente articolo non sono sottoposte ai pareri di cui agli artt. 49 e 151 D.lgs. 267/2000, trattandosi di atti istruttori non provvedimentali.

Il parere è richiesto dalla Ripartizione proponente ai Municipi sulla proposta di deliberazione, prima che la stessa inizi l'iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Il parere sulla proposta di deliberazione è reso dal Consiglio dei Municipi nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, con eccezione del parere di cui alla lettera d) per il quale è previsto un termine di 20 giorni, salvo termini diversi indicati nel Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In casi eccezionali motivatamente documentati, il termine per l'espressione del parere può essere ridotto anche se non può essere inferiore a 10 giorni.

Tali termini possono essere sospesi, con la sola eccezione di quelli di cui alla lett. d per una sola volta, se i Consigli o la commissione competente, chiedono con istanza motivata all'Assessore comunale proponente chiarimenti o informazioni che devono essere forniti nel termine di 10 giorni.

Il termine per la formulazione del parere rimane comunque sospeso fino alla ricezione dei chiarimenti stessi.

Se il Consiglio dei Municipi non si esprime entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio comunale può deliberare, dando atto nel provvedimento del decorso infruttuoso del termine stabilito.

In caso di parere favorevole del Consiglio dei Municipi, dovrà darsene atto nella proposta di deliberazione per il Consiglio comunale.

In caso di parere contrario motivato del Consiglio dei Municipi, la Commissione consiliare comunale competente per materia è tenuta ad ascoltare in audizione il Presidente o il Consigliere da questi delegato che esporrà le ragioni del dissenso rispetto alla proposta dell'Amministrazione comunale.

La proposta di deliberazione rispetto alla quale siano stati formulati pareri dissenzianti dai Municipi, o parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, potrà comunque discostarsi dal contenuto dei pareri solo motivando sul punto.

Il Consiglio comunale può comunque deliberare in conformità al parere reso dal Consiglio del Municipio emendando la proposta assessorile di mancato accoglimento del parere.

## **Art. 56**

### **Informativa ai Municipi dei provvedimenti di competenza comunale afferenti i rispettivi territori**

I Consigli dei Municipi sono tempestivamente informati sui seguenti provvedimenti di competenza comunale che hanno impatto diretto sulla realtà del Municipio prima della loro approvazione:

- autorizzazioni previste per l'insediamento e l'apertura di grandi strutture di vendita;
- istituzione di nuove strutture sociali o modifica di utilizzo di quelle esistenti;
- progetti relativi a verde pubblico;
- concessione di licenze per l'apertura di sale di pubblico ritrovo e di sale per il pubblico spettacolo e da gioco e scommessa.
- eventi o altre iniziative di carattere istituzionale realizzate dagli Assessorati sul territorio del Municipio;
- attività di programmazione di opere o realizzazione di interventi manutentivi da eseguirsi nel territorio del Municipio.

E' facoltà dei Consigli far pervenire, entro quindici giorni dal ricevimento, osservazioni rispetto ai provvedimenti di cui al precedente comma ai competenti organi comunali.

## **Art. 57**

### **Proposte dei Municipi agli organi comunali**

I Consigli dei Municipi, al fine di assicurare la rappresentanza delle esigenze della collettività del Municipio, possono, con propria deliberazione, formulare proposte di provvedimenti in materie di competenza del Consiglio comunale. Si applica in tal caso la disciplina prevista dall'art. 78 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Possono essere formulate inoltre proposte di provvedimenti in materie di competenza del Sindaco o della Giunta.

Tali proposte devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro adozione al Sindaco o agli Assessori comunali competenti che, entro trenta giorni comunicano al Consiglio proponente e, per conoscenza, all'Assessore al Decentramento, le proprie determinazioni in merito all'adozione del provvedimento ovvero specificando i motivi di contrarietà.

In caso di determinazioni positive il Dirigente del Municipio formula la proposta di provvedimento, esprimendo il parere di regolarità tecnica ove previsto.

La proposta per la Giunta è confermata dall'Assessore competente e dall'Assessore al decentramento e deve dar atto dell'interlocazione avvenuta.

## **Art. 58**

### **Conferenze di servizi/Accordi di programma/Accordi tra Amministrazioni**

Il Presidente del Municipio interessato è invitato dal Sindaco a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni di conferenze di servizio indette per la stipula di accordi di programma o accordi tra Amministrazioni riguardanti il territorio del Municipio.

Il Presidente del Municipio può comunque delegare la partecipazione.

Per una più efficiente erogazione di servizi che riguardano il territorio del Municipio e che richiedono l'azione integrata di più soggetti pubblici il responsabile del procedimento può proporre al Sindaco o indire lui stesso una conferenza dei servizi in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 e ss. Legge 241/90 che coinvolga i rappresentanti del Municipio interessato.

## **Art. 59**

### **Convenzioni e associazioni per l'esercizio di funzioni**

Il Municipio, nell'ambito delle materie di propria competenza può stipulare convenzioni con altri Municipi o con altre Amministrazioni pubbliche per disciplinare in modo più efficace lo svolgimento in collaborazione di attività gestionali di interesse dei Municipi, sempre che da tali convenzioni non derivino spese non previste in bilancio.

Le convenzioni sono approvate dal Consiglio del Municipio con la maggioranza assoluta dei componenti.

Con l'istituzione della città metropolitana, i Municipi ai quali siano state attribuite le funzioni dei Comuni, salvo diversa previsione legislativa, potranno gestire in forma associata le proprie funzioni utilizzando lo strumento dell'associazione.

## **Art. 60**

### **Procedura di formazione del bilancio partecipato**

I Consigli dei Municipi, prima della predisposizione della delibera di indirizzo di natura programmatica propedeutica all'approvazione del bilancio effettuano la consultazione preventiva dei cittadini residenti nel municipio utilizzando la metodologia della "Partecipazione Guidata".

Ogni Municipio elabora delle progettualità inerenti le materie proprie e delegate e le sottopone ad una consultazione cittadina da espletarsi possibilmente on line, per la determinazione delle priorità degli interventi da realizzare in relazione alle necessità dei cittadini del municipio.

I Municipi potranno all'uopo dotarsi di apposito regolamento condiviso, nel quale saranno specificate altresì le modalità di individuazione delle progettualità da sottoporre in via definitiva all'Amministrazione comunale per il finanziamento, e che terrà conto della partecipazione dei cittadini e delle preferenze espresse.

I Consigli dei Municipi, entro agosto di ogni anno, tenuto conto delle esigenze come su manifestate, adottano una delibera di indirizzo con la quale stabiliscono:

- le linee di spesa;
- i programmi da realizzare ed in seno ad essi gli obiettivi da perseguire;
- le priorità degli interventi da realizzare in relazione ai bisogni dei territori.

La Conferenza dei Presidenti acquisiti gli indirizzi dei Consigli individua le progettualità da realizzare assecondando le priorità espresse dai cittadini, e quantifica le risorse finanziarie da richiedere per l'espletamento delle funzioni di cui sono titolari e delle progettualità da realizzare.

L'Assessorato al Bilancio predispone il progetto di bilancio per la Giunta Comunale recependo, le richieste della Conferenza dei Presidenti effettuando una sintesi in relazione alle risorse disponibili. Il progetto di bilancio per la Giunta Comunale è presentato dall'Assessore all'economia alla Conferenza dei Presidenti dei Municipi. Il verbale della seduta deve riportare la condivisione o meno dei Municipi sul progetto di bilancio. Il verbale è trasmesso all'Assessore all'economia che tiene conto delle eventuali osservazioni della Conferenza nella predisposizione del progetto di bilancio per la Giunta comunale.

Il Presidente del Municipio comunica al rispettivo Consiglio in merito alle risultanze della Conferenza dei Presidenti.

Sul progetto di bilancio approvato dalla Giunta i Consigli dei Municipi esprimono il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 55 del regolamento sul decentramento entro venti giorni dalla trasmissione della proposta senza interruzione dei termini per richiesta di chiarimenti.

## **Art. 61**

### **Risorse finanziarie dei Municipi**

Le entrate e le spese gestite dai Municipi sono iscritte nei rispettivi centri di responsabilità/costo.

Le previsioni di bilancio sui capitoli di spesa che finanziano progetti tra più Municipi sono concordati - in seno alla conferenza dei Direttori dei Municipi - e consegnati ai Presidenti per la Conferenza dei Presidenti.

Le funzioni di competenza esclusiva dei Municipi proprie e delegate sono finanziate in misura adeguata a garantire l'esercizio delle funzioni.

Per le funzioni non allocate in via esclusiva in capo ai Municipi (es. funzioni culturali) le risorse destinate ai Municipi devono essere assicurate in misura non inferiore al 30% della spesa globale prevista in bilancio per le relative materie e comunque nei limiti dell'ammontare delle risorse complessivamente disponibili.

Gli stanziamenti - per la gestione di funzioni sia proprie che delegate - possono essere incrementati sia in seguito all'acquisizione di nuovi trasferimenti da parte dello Stato o della Regione, sia nelle ipotesi di successive variazioni di bilancio che attribuiscono nuove risorse.

Il finanziamento è ripartito tra i Municipi in base a criteri stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti che tengono conto di parametri oggettivi quali i dati demografici, sociali, territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio del Municipio.

Le risorse per l'esercizio delle funzioni delegate connesse al traffico ed alla viabilità del Municipio sono ripartite tra i Municipi sulla base dei chilometri di strada da gestire e mantenere.

Il Consiglio comunale, con il provvedimento di attribuzione di nuove ed ulteriori funzioni ai Municipi, assegna contestualmente la relativa dotazione finanziaria e, se necessario, l'organico per espletare le nuove funzioni.

## **Art.62**

### **Procedura di programmazione delle opere pubbliche da inserire nel piano annuale e triennale**

I Consigli dei Municipi, entro agosto di ogni anno, adottano una delibera di indirizzo che recependo gli esiti della consultazione preventiva di cui all'art. 60 reg. dec. stabiliscono:

- le opere pubbliche che richiedono di inserire nel piano annuale o triennale perché già munite di progetto preliminare o di studio di fattibilità;

- le priorità degli interventi;

- le presumibili fonti di finanziamento delle opere.

La Conferenza dei Presidenti, alla luce degli indirizzi espressi dai Consigli dei Municipi e assecondando le priorità espresse dai cittadini nell'ambito di ciascun Municipio:

- individua gli interventi da inserire nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche munite di progetto preliminare o di studio di fattibilità;

- stabilisce di comune accordo le priorità degli interventi;

- individua le fonti di finanziamento per la realizzazione.

Qualora dal verbale della Conferenza dei Presidenti non si evidenzi l'accordo dei Presidenti dei Municipi rispetto alle opere da inserire nel piano annuale e triennale o qualora non sussistano progetti valutati e/o votati dai cittadini, l'Assessorato ai Lavori pubblici determinerà in via autonoma le opere e le priorità da assegnare, tenendo comunque conto delle valutazioni espresse dai cittadini nell'ambito della consultazione operata.

Il piano annuale e triennale deve riportare la programmazione degli interventi decisi dai Consigli dei Municipi, qualora rispettino i requisiti di legge previsti per l'iscrizione.

## Art. 63

### Organizzazione, funzionamento e gestione degli uffici dei Municipi

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione degli uffici e dei servizi dei Municipi sono affidati alla responsabilità di un Dirigente, ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. 267/2000.

L'articolazione organizzativa dei Municipi è descritta nell'apposito documento denominato "*Modello organizzativo dei Municipi*". Esso prevede dei "**servizi**" "quali nuclei di base per la gestione delle funzioni assegnate al Municipio che rispondono in linea diretta al Dirigente del Municipio e di "**unità organizzative decentrate**" localizzate nel territorio del Municipio (e quindi in qualche modo rientranti negli assetti organizzativi decentrati) ma che rispondono in linea diretta ai Dirigenti degli uffici centrali.

Il Dirigente predispose le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Municipio a relazione del Presidente nonché quelle da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale a relazione dell'Assessore al Decentramento e dell'Assessore competente per materia.

Sulle suddette proposte il Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica previsto dalla normativa vigente ed acquisisce l'eventuale parere di regolarità contabile e la copertura finanziaria qualora richiesta dalla natura del provvedimento.

A ciascun Municipio è assegnato personale in quantità e con la necessaria professionalità, atta a gestire le funzioni proprie e quelle delegate attribuite ai Municipi dagli articoli del presente Regolamento e degli altri regolamenti comunali che assegnano funzioni ai Municipi.

Gli uffici centrali del Comune competenti per materia, forniscono agli uffici dei Municipi indirizzi operativi, istruzioni e chiarimenti affinché l'attività degli stessi si svolga nel rispetto degli atti di pianificazione comunale e degli indirizzi generali formulati dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.

Per poter garantire l'integrazione tra i diversi livelli di governo e di competenze, anche con riferimento alle funzioni gestite in concorrenza di processo tra Municipi e Ripartizioni centrali, possono essere indette conferenze interne con i responsabili dei servizi dei Municipi per il contestuale esame degli interessi coinvolti nel procedimento di competenza del Municipio.

Ciascun Municipio deve essere dotato della strumentazione tecnologica idonea ad assicurare i collegamenti in via telematica con gli uffici centrali.

L'invio degli atti tra i Municipi e gli altri organi dell'Amministrazione deve avvenire esclusivamente per via informatica.

Il trasferimento dei dipendenti dagli uffici dei Municipi ad altri uffici è disposto sentito il  
Direttore interessato.

## **Art. 64**

### **I servizi dei Municipi**

Sono strutture organizzative che rappresentano il nucleo gestionale di base del Municipio e sono articolati tenendo conto delle funzioni assegnate ai Municipi dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali.

Il servizio sociale ed educativo è articolato per alcune funzioni su ambito distrettuale e per altre funzioni su ambito territoriale. Le funzioni di ambito territoriale (sportello sociale, segretariato sociale, presa in carico, gestione del caso ed individuazione degli strumenti di assistenza più idonei collegati al caso) sono localizzate nei territori delle ex Circostrizioni accorpati per costituire i Municipi.

## **Art. 65**

### **Le Unità organizzative decentrate**

Sono istituite presso i Municipi le seguenti unità organizzative decentrate:

- Servizi demografici
- Polizia Municipale.
- Sportello Unico per le attività produttive.

Le Unità organizzative decentrate sono strutture organizzative localizzate nel territorio dei Municipi che rispondono in linea diretta ai Dirigenti di Ripartizione centrali.

#### **U.O.D. Servizi demografici**

L'U.O.D. "Servizi demografici" è un'unità organizzativa per la gestione decentrata dei servizi demografici.

Nello stesso Municipio possono essere istituite più delegazioni della stessa U.O.D. rispettando nella localizzazione degli stessi preferibilmente il principio dell'ubicazione di almeno un ufficio per territorio delle ex circoscrizioni.

L'U.O.D. "servizi demografici" esercita mediante le delegazioni le seguenti funzioni:

- rilascio delle carte d'identità;
- accettazione e registrazione dei cambi di domicilio;
- formazione, aggiornamento e tenuta dei registri di stato civile afferenti alla nascita, al matrimonio, alla cittadinanza, alla morte;
- ricezione delle richieste di pubblicazione di matrimonio.
- celebrazioni matrimoni con rito civile, conformemente al regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili c/o le sedi comunali.
- rilascio di certificazioni in materia di anagrafe;
- rilascio delle certificazioni anagrafiche storiche (solo nelle ex frazioni Carbonara, Ceglie, Loseto, Santo Spirito, Palese e Torre a Mare).

Resta assegnato all'Ufficio centrale il rilascio delle certificazioni storiche nei restanti territori non ex frazioni.

L'Ufficio decentrato per i servizi demografici espleta altresì le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, di autenticazione di copie conformi di documenti.

La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate per i servizi demografici resta attribuita alla Ripartizione Centrale che esercita altresì funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa.

### **U.O.D. Polizia del Municipio**

L'U.O.D. "Polizia del Municipio" è un'unità organizzativa per la gestione decentrata del controllo del territorio.

Nel territorio dello stesso Municipio possono essere istituite più unità organizzative rispettando preferibilmente nella localizzazione, il principio dell'ubicazione di almeno un ufficio per ex Circoscrizione.

La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate di Polizia Municipale resta attribuita al Comandante della Polizia Municipale che opera d'intesa con i Presidenti dei Municipi.

### **U.O.D. Sportello Unico per le attività produttive**

L'U.O.D. "Sportello Unico per le attività produttive" è un'unità organizzativa per la gestione decentrata dello sportello unico delle attività produttive istituito presso la Ripartizione centrale.

Esercita le funzioni assegnate allo Sportello Unico per le attività produttive previste dal funzionigramma comunale.

La competenza per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento delle unità organizzative decentrate "Sportello Unico per le attività produttive" resta attribuita alla Ripartizione Centrale che esercita altresì funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa.

## **Art. 66**

### **Gestione del Nucleo di Polizia del Municipio**

Presso ogni Municipio opera una unità organizzativa decentrata di Polizia Municipale per l'espletamento dei compiti di istituto, in conformità alle prescrizioni della legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 7.3.1986 n. 65 ed in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio del Municipio e dal Presidente, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Il Comandante del Corpo di Polizia del Municipio assegna, in relazione alle peculiari caratteristiche del Municipio, un adeguato contingente di vigili, impartisce le disposizioni a tutte le unità organizzative decentrate e svolge funzioni di coordinamento e controllo.

## **Art. 67**

### **Conferenza dei Dirigenti**

Per il miglior raggiungimento delle finalità dei Municipi è istituita la Conferenza dei Dirigenti del Municipio, finalizzata alla individuazione di problemi organizzativi e gestionali comuni di particolare rilevanza, nonché alla proposta ed alla programmazione di interventi coordinati.

La Conferenza è costituita dai Dirigenti dei Municipi, la quale si autoconvoca.

Al fine di garantire il coordinamento delle attività tra i servizi dei Municipi e le unità organizzative decentrate che fanno capo alle Ripartizioni centrali partecipano alla Conferenza dei Dirigenti i Dirigenti delle Ripartizioni centrali cui fanno capo le Unità organizzative decentrate.

E', altresì, compito della Conferenza formulare le proposte necessarie per assicurare un'ottimale distribuzione del personale e delle risorse necessarie all'espletamento dei singoli servizi nei Municipi.

La Conferenza riferisce in merito alla Commissione consiliare speciale per il Decentramento.

La Conferenza dei Dirigenti con cadenza almeno semestrale procede alla verifica gestionale sullo stato di attuazione del presente regolamento.

Gli atti della Conferenza dei Dirigenti sono notificati ai Presidenti dei Municipi che provvedono ad informare i rispettivi Consigli dei Municipi.

## **Art. 68**

### **Uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.)**

Presso ogni Municipio è istituito un ufficio relazioni con il pubblico la cui attività è coordinata dall'URP centrale.

## **Art. 69**

### **Sede dei Municipi**

La casa del Municipio è considerata parte decentrata della casa comunale.

E' ubicata preferibilmente in immobili di proprietà comunale ove disponibili. In mancanza, sarà individuata una sede possibilmente baricentrica rispetto alle ex circoscrizioni che compongono il Municipio.

## **Art. 70**

### **Albo Pretorio dei Municipi**

Presso ciascuna casa del Municipio è istituito un ufficio distaccato dell'Albo pretorio comunale ove sono pubblicati, per gli effetti di legge, gli atti del Municipio.

Gli atti amministrativi informatici dei Municipi saranno pubblicati per gli effetti di legge sull'albo pretorio on- line .

## **Art. 71**

### **Gestione delle minute spese**

Per minute spese di gestione e per gli interventi di piccola manutenzione di competenza dei Municipi si prevede l'assunzione di impegni per minute spese, sino ad un importo massimo complessivo di euro cinquemila per ogni centro di costo, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sui capitoli in bilancio della gestione economale.

## **Art. 72**

### **Forniture di beni e servizi**

L'acquisto di materiali e di beni strumentali alla gestione dei servizi di competenza, nonché le ulteriori forniture di beni e servizi sono assicurate dalle competenti ripartizioni centrali.

## **Art. 73**

### **Ricorso alle sponsorizzazioni**

Sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio del Municipio e nel rispetto della legislazione nazionale e del Regolamento comunale che disciplina la materia, è possibile finanziare o cofinanziare le attività organizzate o promosse dai Municipi in ambito culturale, ricreativo, sportivo, turistico, sociale mediante il ricorso a sponsorizzazioni, tenendo conto delle modalità descritte nel Regolamento comunale.

## **Titolo IV**

# **TRASPARENZA, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE**

### **Art. 74**

#### **Trasparenza ed informazione**

Il Municipio al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale garantisce ai cittadini l'esercizio del diritto di accesso e di informazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'apposito regolamento comunale.

Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle associazioni di promozione sociale, in relazione al perseguimento degli scopi statutari.

Il Municipio assicura inoltre agli organi di stampa, qualora richiesto, la disponibilità della documentazione sugli atti amministrativi e sull'erogazione dei servizi, purchè non soggetta a limitazioni di legge o di regolamento.

Il Municipio provvede inoltre a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale degli organi politici come previsto dall'art.14 D.lgs. 33/2013, provvedendo agli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento ivi previsti.

## **Art.75**

### **Partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Municipio**

Il Municipio favorisce la partecipazione dei componenti della comunità cittadina ai processi di indirizzo e di promozione delle attività del Municipio attraverso la formazione del bilancio partecipato, la valorizzazione delle forme associative, la creazione di commissioni di studio per l'esame e la soluzione di problemi relativi al proprio territorio, il coinvolgimento dei comitati e delle associazioni, l'organizzazione di forme di consultazione popolare per le decisioni più rilevanti del Municipio.

Con autonomo regolamento i Consigli dei Municipi disciplinano gli istituti di partecipazione.

## **Art.76**

### **Titolari dei diritti di partecipazione**

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai titolari di cui all'art. 35 dello Statuto comunale che abbiano la residenza nel territorio dei Municipi o che abbiano nel medesimo ambito interessi imprenditoriali, di studio, di associazionismo o di lavoro.

## **Art.77**

### **Le Consulte**

I Municipi al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione riconoscono valorizzano e promuovono le forme associative che senza fini di lucro operano sul territorio del Municipio nei vari settori di rilevanza sociale.

Il Consiglio del Municipio può istituire delle **consulte permanenti** rappresentative di associazioni, organismi di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, al fine di favorire la partecipazione ed il confronto anche con l'obiettivo di formulare indirizzi e proposte su specifiche tematiche inerenti il territorio e sollecitare le iniziative del Consiglio, anche in relazione alla definizione del Bilancio Partecipato.

Le consulte, sono istituite e disciplinate, per quanto attiene l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la durata, le finalità, i compiti ed il rapporto con il Municipio, dal Consiglio del Municipio con proprio regolamento.

Ai componenti delle consulte non compete alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

## Art. 78

### **Interrogazioni, petizioni, proposte, consultazioni**

I titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art.76 del presente regolamento possono rivolgersi agli organi del Municipio mediante interrogazioni, petizioni o proposte per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, sulle materie di competenza degli organi del Municipio.

Il procedimento di presentazione e di discussione della **petizione** è disciplinato dall'art. 80 comma 2 ss del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Le **interrogazioni** sono dirette al Presidente del Municipio e riguardano specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

La risposta alla interrogazione deve essere motivata e resa entro trenta giorni dalla stessa.

Si applicano **alle proposte** le disposizioni di cui all'art. 42 n. 3 dello Statuto comunale.

Esse sono dirette al Presidente del Municipio per consentire l'esercizio dell'iniziativa in ordine ad atti di competenza del Consiglio.

Il Presidente del Municipio al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone rispetto all'attività amministrativa o nell'intento di acquisire proposte o pareri può promuovere ai sensi dell'art. 42 dello Statuto comunale forme di **consultazione popolare**.

La consultazione deve riguardare in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza dei Municipi. Può essere promossa anche dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche, o altre forme volta a volta individuate.

La scelta della forma della consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione dei gruppi o categorie di persone dalla genericità o specificità degli interessi in discussione.

Le risultanze della consultazione sono pubblicate all'albo pretorio e sul sito del Municipio e sono esaminate dal consiglio di municipalità entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione.

I Municipi possono a loro volta proporre al Consiglio comunale interrogazioni, interpellanze e delibere a maggioranza assoluta dei Consiglieri come previsto dall'art. 78 reg. sul funzionamento del Consiglio comunale.

## **Art. 79**

### **Rappresentanti delle ex circoscrizioni**

I Rappresentanti delle ex circoscrizioni sono portatori delle istanze dei territori oggetto di accorpamento nell'ambito dei Municipi ed operano, in stretto raccordo con i Municipi, per la promozione della consultazione e della partecipazione dei cittadini alla programmazione delle attività .

La nomina dei Rappresentanti delle ex circoscrizioni così come le loro modalità operative sono statuite nell'ambito di un apposito regolamento che ciascun Municipio adotta.

Hanno la facoltà di presentare istanze e formulare proposte di deliberazione al Consiglio del Municipio, per la soluzione di problematiche, l'attivazione di servizi e lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo e partecipano, con il Municipi di appartenenza, alle attività di carattere programmatico.

Per il regolare svolgimento delle attività dei Rappresentanti delle ex circoscrizioni, i Municipi di riferimento dovranno garantire, compatibilmente con le possibilità, i mezzi necessari al loro funzionamento.

I Rappresentanti hanno il compito di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi che l'Amministrazione comunale, nel suo insieme, mette a disposizione dei cittadini.

Ai Rappresentanti non compete alcuna indennità di funzione o gettone di presenza nello svolgimento della loro attività di rappresentanza.

**Art. 80**  
**Volontariato**

I Municipi ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, promuovono ed incentivano l'attività delle organizzazioni di volontariato impegnate nel perseguimento di finalità pubbliche. Selezionano le iniziative di volontariato atte al miglioramento delle condizioni del territorio.

I Municipi valorizzano l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi e possono gestire iniziative d'interesse per la comunità locale proposte da associazioni di volontariato.

# **TITOLO V**

## **REVISIONE, NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 81**

#### **Revisione**

Il presente regolamento è soggetto a revisione su iniziativa di due Consigli del Municipio o della Giunta comunale o del Consiglio comunale.

## **Art. 82**

### **Disposizioni transitorie e finali**

I Municipi sono istituiti, con decorrenza dalla proclamazione degli eletti degli organi di decentramento successivi all'approvazione del presente regolamento.

Entrano immediatamente in vigore, con l'approvazione del presente regolamento le disposizioni volte a consentire l'elezione di cinque Presidenti e di cinque Consigli dei Municipi nell'imminente turno elettorale amministrativo aprile-giugno 2014.

Fino all'istituzione dei Municipi si applicano, con esclusione delle norme di cui al precedente comma, le disposizioni del Regolamento sul decentramento approvate con D.C.C. n. del 45 del 4.05.2006 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al presente regolamento, che prevedono l'esercizio di nuove funzioni/servizi da parte dei Municipi, così come quelle relative all'attuazione del nuovo assetto organizzativo, sono temporaneamente sospese e diventano operative tenendo conto delle indicazioni del piano operativo di decentramento approvato, in allegato alla delibera istitutiva dei Municipi.

L'attivazione dei nuovi servizi da parte dei Municipi dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31/12/2014.

I Municipi, fino al termine di conclusione del processo di riorganizzazione previsto dal piano, gestiranno le funzioni previste dal funzionigramma approvato con DGC n. 145 del 25/3/2013.

***Con l'istituzione dei Municipi diventano operative tutte le disposizioni del presente regolamento, con possibile eccezione per gli anni 2014 e 2015 delle norme che prevedono la formazione del bilancio partecipato qualora i tempi di approvazione dei bilanci di previsione 2014 e 2015 non lo consentano***

La Giunta comunale ed il Direttore Generale assumono tutte le iniziative ed adottano gli atti necessari a mettere i Municipi nelle condizioni di assolvere alle funzioni assegnate dal presente Regolamento provvedendo all'assegnazione delle risorse umane e finanziarie occorrenti per la gestione delle funzioni.

Dette risorse dovranno essere mantenute nel tempo.

Per le funzioni a rilevanza economica che non richiedono l'assegnazione di ulteriore personale la decorrenza per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate è stabilita in coincidenza con l'attribuzione delle relative risorse.

Per l'esercizio delle funzioni da attribuirsi con provvedimenti successivi al presente

regolamento che il Consiglio comunale potrà attribuire ai Municipi, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale, i necessari provvedimenti di dotazione di personale, mezzi e risorse, sono adottati nella deliberazione del Consiglio comunale di trasferimento delle funzioni.

## **Art. 83**

### **Norma programmatica finale**

L'amministrazione comunale, decorso un anno dalla istituzione dei municipi, promuoverà una sessione monotematica di verifica del nuovo assetto politico-organizzativo e valuterà se assegnare ai Municipi tutte le funzioni previste dal Tuel per i Comuni aventi pari popolazione compatibilmente con le leggi finanziarie e le altre normative di settore.

Ciascun Municipio si dota di un proprio Regolamento per disciplinare le proprie attività, funzioni e rapporti con gli uffici comunali.

Entro un anno dall'istituzione dei Municipi la Giunta Comunale, in collaborazione con la Conferenza dei Presidenti Municipali, presenta al Consiglio Comunale un resoconto dello stato di attuazione, al fine di individuare eventuali modifiche e interventi.

**Art. 84**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi dell'art.124 D.lgs. 267/2000 e art. 10 delle pre-leggi.

Con decorrenza dall'istituzione dei Municipi - sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Con l'istituzione dei Municipi, ai sensi dell'art. 65 comma 2 dello Statuto comunale, le parole Circonscrizione/i e circoscrizionale/i sono sostituite dalle parole Municipio/i municipale/i nello Statuto e nei regolamenti del Comune di Bari.

## **ALLEGATO A DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI CINQUE MUNICIPI**

### **MUNICIPIO MURAT-SAN NICOLA-LIBERTA'-MADONNELLA-JAPIGIA-TORRE A MARE**

- costa marittima dal confine con il Comune di Mola di Bari al punto di incontro con il raccordo ferroviario Bari-Porto all'altezza del prolungamento di via Brigata Regina;
- raccordo ferroviario Bari-Porto fino alla linea ferroviaria Bari-Foggia;
- linea ferroviaria F.S. dal punto di inizio del raccordo Bari-Porto, fino al corso Cavour;
- via Cifarelli, via Capruzzi, dal termine di Corso Cavour fino a via Oberdan;
- via Oberdan, da via Capruzzi alla ferrovia Sud-Est;
- linea ferroviaria Sud-Est da via Oberdan a ponte Padre Pio;
- dal ponte Padre Pio linea ideale di confine con futura NSPR;
- linea ideale da futura N.S.P.R. al confine comunale;
- confine comunale con i comuni di Triggiano, Noicattaro e Mola di Bari.

### **MUNICIPIO POGGIOFRANCO PICONE- CARRASSI SAN PASQUALE-MUNGIVACCA.**

- linea ferroviaria F.S. da strada San Giorgio Martire-Cifarelli fino al termine di corso Cavour;
- via Capruzzi, dal termine di Corso Cavour fino a via Oberdan;
- via Oberdan, da via Capruzzi alla ferrovia Sud-Est;
- linea ferroviaria Sud-Est da via Oberdan a ponte Padre Pio;
- linea ideale di confine dal Ponte Padre Pio oltre la circonvallazione fino al confine del Municipio Carbonara Ceglie Loseto;
- linea di confine con il Municipio Carbonara Ceglie Loseto e futura N.S.P.R. fino alla via Fanelli;
- via Fanelli, da N.S.P.R. a circonvallazione;
- tratto della circonvallazione da via Fanelli alla ferrovia Bari-Taranto;
- linea ferroviaria Bari-Taranto fino alla via Santa Caterina;
- linea ideale da strada Santa Caterina a Strada San Giorgio Martire.

**MUNICIPIO SAN PAOLO-STANIC- MARCONI -SAN GIROLAMO-FESCA  
VILLAGGIO DEL LAVORATORE- -**

- corso torrente Lama Balice dalla foce del torrente fino al confine con il comune di Bitonto ( confine con il Municipio Palese S.Spirito Catino San Pio);
- confine comunale con Modugno;
- strada complanare – svincolo A14;
- tratto di circonvallazione fino all’altezza della linea ferroviaria Appulo-Lucana;
- linea ferroviaria Bari-Taranto, fino alla strada Santa Caterina;
- linea ideale da strada Santa Caterina a strada San Giorgio Martire;
- strada San Giorgio Martire fino al ponte ferroviario delle linee Appulo Lucane;
- raccordo ferroviario Bari-Porto da ponte ferroviario delle linee Appulo Lucane al punto di incontro con il lungomare Trieste;
- costa marittima dal punto di incontro con il raccordo ferroviario Bari – Porto e il Lungomare Trieste alla foce del torrente Lama Balice.

**MUNICIPIO CARBONARA-CEGLIE-LOSETO**

- linea ideale su futura N.S.P.R. dal confine comunale ( confine con il Municipio Murat-San Nicola-Liberta’ - Madonnella-Japigia-Torre a Mare);
- futura N.S.P.R. fino alla via Fanelli;
- via Fanelli da N.S.P.R.a circonvallazione;
- tratto della circonvallazione da via Fanelli fino a strada complanare – svincolo A14;
- strada complanare svincolo A14;
- confine comunale con i comuni di Modugno, Bitritto, Adelfia, Valenzano e Triggiano, Capurso.

**MUNICIPIO PALESE-S.SPIRITO-CATINO-SAN PIO**

- costa marittima dalla foce del torrente Lama Balice al confine comunale con Giovinazzo mezzeria via P. Harris;
- confine comunale con i comuni di Giovinazzo e Bitonto fino al corso torrente Lama Balice;
- corso torrente Lama Balice dal confine di Bitonto fino alla costa marittima.